

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese**(Causa C-395/10) ⁽¹⁾**

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l'informazione territoriale — Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico — Mancata adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

(2011/C 103/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e V. Peere, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1)

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.10.2010.

Impugnazione proposta il 29 gennaio 2010 dal sig. Antoni Tomasz Uznański contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 27 novembre 2009, nella causa T-348/09, Uznański/Polonia

(Causa C-143/10 P)

(2011/C 103/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Antoni Tomasz Uznański (rappresentante: avv. A. Nowak)

Altra parte nel procedimento: Repubblica di Polonia

Con ordinanza 19 novembre 2010, la Corte (Settima Sezione) ha respinto il ricorso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

(Causa C-611/10)

(2011/C 103/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Waldemar Hudzinski

Convenuta: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

Questione pregiudiziale

Se l'art. 14 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione della facoltà di concedere prestazioni familiari in forza della propria normativa nazionale al lavoratore occupato solo in via temporanea nel suo territorio, allorché né il lavoratore stesso né i suoi figli sono domiciliati nello Stato non competente o vi risiedono abitualmente.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio, 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

(Causa C-612/10)

(2011/C 103/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Jaroslaw Wawrzyniak

Convenuto: Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione, nel quale è stato distaccato un lavoratore e che non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli del lavoratore, della facoltà di concedere prestazioni familiari al lavoratore distaccato allorché il distacco in tale Stato membro non comporta per il medesimo nessuno svantaggio sotto il profilo giuridico.

2) Nel caso di soluzione negativa della prima questione:

se l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che lo Stato non competente, nel quale viene distaccato un lavoratore, è autorizzato a concedere le prestazioni familiari solo qualora sia accertato che nell'altro Stato membro non sussiste un diritto a prestazioni familiari equiparabili.

3) Nel caso in cui anche tale questione venga risolta negativamente:

se le disposizioni del diritto comunitario ovvero del diritto dell'Unione ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 65, n. 1, prima frase, punto 2, in combinato disposto con l'art. 65, n. 2, dell'[Einkommensteuergesetz] (legge relativa all'imposta sui redditi), la quale esclude un diritto alle prestazioni familiari, allorché una prestazione equiparabile viene corrisposta all'estero oppure dovrebbe essere corrisposta in caso di presentazione di una domanda in tal senso.

4) Nel caso in cui tale questione venga risolta affermativamente:

come debba essere risolto il cumulo che viene a sussistere fra il diritto nello Stato competente, il quale è al contempo lo Stato membro di residenza dei figli, e il diritto nello Stato non competente, il quale non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata.

Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-625/10)

(2011/C 103/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— constatare che la Repubblica francese, per l'insufficienza dei provvedimenti adottati ad attuare il primo pacchetto ferroviario, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza:

— dell'art. 6, n. 3, e dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE ⁽¹⁾, come modificata, nonché dell'art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE ⁽²⁾;

— dell'art. 6, nn. 2–5, della direttiva 2001/14/CE;

— dell'art. 11 della direttiva 2001/14/CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, essa contesta alla convenuta di non rispettare tutti gli obblighi previsti dal primo pacchetto ferroviario, il quale impone non soltanto la separazione degli enti che garantiscono la gestione dei servizi ferroviari (in Francia la SNCF) da quelli incaricati di gestire l'infrastruttura (in Francia, la RFF), ma anche che le funzioni dette «essenziali» di ripartizione delle capacità ferroviarie, di percezione dei corrispettivi d'uso dell'infrastruttura e di rilascio delle licenze siano assicurati da organismi indipendenti. Orbene, la SNCF sarebbe incaricata di talune funzioni essenziali in materia di attribuzione dei tracciati, funzioni che essa eserciterebbe mediante la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF). Tale servizio specializzato non sarebbe indipendente dalla SNCF sul piano giuridico, né sui piani organizzativo e decisionale.

In secondo luogo, la Commissione fa valere che la disciplina nazionale non recepisce in modo corretto e completo i requisiti previsti dalla direttiva 2001/14/CE relativi alla instaurazione di un sistema di miglioramento delle prestazioni a livello della tariffazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria. La normativa francese apparirebbe problematica anche in quanto non prevede sufficienti misure di incentivazione a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei canoni d'accesso.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).